



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 46

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI ORESTE	ANNAMARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRILLO	MICHELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	RUGGIERO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 7300/08  
depositato il 02/07/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°  
RIT. ALLA FONTE  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 3

proposto dal ricorrente:

E. SRL  
VIA , 20127 MILANO MI

difeso da:

AVV.  
VIA BOCCACCIO NR. 2/B 20090 CESANO BOSCONI MI

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALE ESATRI S.P.A.  
VIALE DELL'INNOVAZIONE, 7 20126 MILANO MI

SEZIONE

N° 46

REG.GENERALE

N° 7300/08

UDIENZA DEL

17/04/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

149

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/5/09

Il Segretario

201

OGGETTO: Ricorso contro cartella di pagamento per IVA e R.A. Mod.770/S relativi all'anno di imposta 2004.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivo proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 e di Equitalia Esatri parte ricorrente si oppone alla cartella di pagamento a suo dire "recapitata" e non "notificata" in data 7/4/2008 per l'importo di Euro 75.741,35.

Parte ricorrente contesta le modalità di notifica, la mancanza di requisiti essenziali, la mancata indicazione del responsabile e della sua sottoscrizione, il mancato invio dell'avviso bonario, la formazione del ruolo ad opera di Ufficio incompetente nonché la errata indicazione delle somme iscritte.

Conclude con la richiesta di voler dichiarare la nullità della cartella previa sospensione della stessa peraltro non concessa come da ordinanza emessa in data 7/8/2008.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 e Equitalia Esatri si sono costituite, ciascuna per quanto di competenza, contestando puntualmente quanto eccepito da parte ricorrente e concludendo con la richiesta di conferma del ruolo impugnato e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza odierna le parti intervenute hanno concluso come in atti.

Dopodiché la Commissione ha emesso la decisione di seguito riportata.

### MOTIVI

La Commissione con riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente rileva che fra tutte è particolarmente meritevole di considerazione quella relativa alla competenza dell'Agenzia delle Entrate alla emissione della cartella di pagamento impugnata.

Al riguardo parte ricorrente contesta infatti la competenza dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3. E ciò in considerazione del fatto che la sede della ricorrente è ubicata in Milano Via P. per la quale è competente l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6.

E ciò è dimostrato oltre che dall'indirizzo riportato nella dichiarazione Modello Unico relativa al periodo di imposta 2001, prodotta in allegato al ricorso proposto, anche dallo stesso indirizzo apposto sulla cartella di pagamento impugnata. E ciò proprio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del D.P.R. 600/73.

Torna pertanto evidente la fondatezza di quanto lamentato da parte ricorrente con riferimento alla incompetenza dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 relativamente al ruolo impugnato.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'incompetenza dell'Ufficio per l'emissione della cartella. Spese compensate.

Milano, 17/4/2009

Il Presidente

Il Relatore